



STUDIO TREMENTOZZI

Notiziario 14/2016

Roma, 22 novembre 2016

OGGETTO: Le novità del Bilancio d'Esercizio dal 2016

Dal 01.01.2016 le società tenute alla redazione del bilancio d'esercizio dovranno applicare i nuovi principi contabili e i nuovi criteri di valutazione introdotti con D.Lgs 139/2015. Il Decreto recepisce la Direttiva Comunitaria n. 34/2013/UE che, a sua volta, abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in tema di redazione e schemi di bilanci.

L'intento del legislatore è quello di dare attuazione agli obiettivi comunitari in tema di armonizzazione dei principi contabili a livello europeo, ed in particolare:

- Semplificare gli obblighi amministrativi a carico delle PMI;
- Introdurre una maggiore armonizzazione delle imprese di maggiori dimensioni con la prassi internazionale;
- Migliorare, a livello europeo, la comparabilità dell'informativa resa dai bilanci;
- Garantire una corretta rappresentazione contabile dei fatti di gestione più rilevanti.

Le nuove disposizioni comunitarie sono state recepite in Italia attraverso la modifica dei seguenti principali testi normativi:

- Codice civile: articoli relativi alla redazione dei bilanci di esercizio (art. dal 2423 al 2428, art. 2435-bis e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter c.c.);
- DLgs 127/91: articoli relativi alla redazione del bilancio consolidato;
- DLgs 173/97: gli articoli 2, 14, 16, e 23 in materia di bilanci delle imprese assicuratrici;
- DLgs 38/2005: l'art. 2 c. 1 per la disciplina in materia di applicabilità degli IFRS a taluni intermediari bancari;
- DLgs 39/2010: l'art. 14 per adeguare il giudizio di coerenza del revisore.

In questa fase di transizione un ruolo importante sarà svolto dall'Organismo Italiano di Contabilità che già da qualche anno partecipa alla Commissione Europea sui principi internazionali in qualità di membro effettivo. L'art. 12 del D.Lgs affida all'OIC il compito di adeguare il set di principi contabili nazionali alle nuove disposizioni normative, processo questo che è ancora in fase di definizione.

dal 1947

Consulenza Manageriale
Advisory Finanziaria
Controllo di Gestione
Consulenza Amministrativa
Organizzazione Aziendale
Valutazioni e Perizie

Contabilità e Bilancio
Controllo Legale dei Conti
Revisione e Certificazione
Consulenza Tributaria e Iva
Commerciale - del Lavoro
Servizi Telematici

Via Benedetto Croce 6 - 00142 Roma
P.IVA 06148070581
Tel. +39 (06) 5423 96
Fax +39 (06) 5423 9631
www.studiotrementozzi.com
trementozzi@uni.net



La transizione ai nuovi criteri di redazione del bilancio decorre a far data dal 01.01.2016 e interesserà anzitutto il bilancio 2016. Tuttavia al fine di garantire la comparabilità del bilancio sarà necessario riclassificare anche il bilancio 2015 già depositato. Gli impatti contabili della transizione possono essere distinti in:

- Impatti contabili di *apertura*: gli aggiustamenti da apportare agli elementi del patrimonio esistenti al 01.01.2016 per adeguarlo alle nuove disposizioni normative.
- Impatti contabili *prospettici*: le variazioni che si produrranno sul conto economico, sugli aggregati economico finanziari e sugli indicatori di performance a seguito dei nuovi criteri di valutazione introdotti.

I cambiamenti introdotti dal nuovo decreto abbracciano svariati ambiti e possono essere sintetizzati in 3 tematiche principali:

1. Semplificazione per le PMI
2. Principi di redazione del bilancio
3. Schemi di bilancio
 - Costi di sviluppo
 - Avviamento
 - Strumenti Finanziari
 - Azioni Proprie
 - Conti d'Ordine
 - Criterio del costo ammortizzato
 - Rendiconto Finanziario
 - Oneri e proventi straordinari.

1. *Semplificazioni per le PMI* La riforma distingue le società in 3 differenti tipologie, la suddivisione è effettuata in base a parametri che riguardano: il numero medio dei dipendenti, il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale e il livello dei ricavi.

Categoria	N. medio dipendenti	Tot. Attivo	Tot. Ricavi
Micro-imprese	fino a 5	fino a 175.000	fino a 350.000
Piccole imprese	fino a 50	fino a 4.400.000	fino a 8.800.000
Grandi imprese	oltre 50	oltre 4.400.000	oltre 8.800.000

Le *microimprese* sono obbligate a redigere solo gli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale + Conto Economico) con gli accorpamenti già previsti per il bilancio abbreviato dall'art. 2423-bis. Pertanto data la dimensione, il legislatore le ha esonerate dalla redazione della Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione e Rendiconto Finanziario. L'esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione è ammessa purché si riportino in calce allo Stato Patrimoniale le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428.. Rimane l'obbligo di deposito del bilancio in CCIAA.

Le *piccole imprese* redigono il bilancio abbreviato secondo le già note disposizioni dell'art. 2423-bis ma con gli aggiustamenti introdotti dal decreto 139, pertanto:

- Nello **stato patrimoniale** non è più prevista l'annotazione degli ammortamenti e delle svalutazioni relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- Nel **conto economico** sono raggruppabili le voci D18a, D18b, d18c e la nuova voce D18d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e le voci D19a, 19b, D19c e la nuova voce D19d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati); sono state soppresse le voci relative ai proventi e oneri straordinari.
- Per la valutazione dei titoli, crediti e debiti possono non applicare il criterio del "costo ammortizzato" (criterio mutuato dalla prassi internazionale), obbligatorio per le



“Grandi imprese”.

2. *Principi di redazione del bilancio*

Gli art. 6 e 7 del D.Lgs 139/15 introducono due nuovi principi contabili di redazione del bilancio:

Rilevanza – art. 2423 c.c. *non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*

- Questo principio, introdotto con l’art. 6.1 della Direttiva, sancisce che il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che sono significative e rilevanti sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. La redazione del bilancio implica delle stime e delle previsioni, pertanto la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto ad una precisione aritmetica ma anche ad una applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d’esercizio.

Sostanza sulla forma – art. 2423-bis c.c. *nella redazione del bilancio devono essere salvaguardati seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. 1bis) la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione del contratto.*

- Tale principio indica come in bilancio la sostanza economica dell’operazione o del contratto siano più rilevanti della forma giuridica degli stessi ovvero viene data maggiore attenzione alla realtà economica dell’operazione piuttosto che a suoi aspetti formali. Si sottolinea come quest’attenzione deve esistere fin dal momento della rilevazione iniziale. Ovviamente nel caso in cui sostanza economica e forma giuridica coincidano, come nella maggioranza delle operazioni, la novità introdotta non è particolarmente rilevante; laddove, invece, i due aspetti non combaciassero (come nel caso del contratto di leasing finanziario) sarà prevalente la sostanza economica e questo può portare a modifiche nella redazione del bilancio.

3. *Schemi di bilancio*

Per quanto concerne la struttura del bilancio il decreto prevede che il bilancio sia costituito da quattro documenti: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa e il Rendiconto Finanziario. Il Rendiconto Finanziario, che fino al 2015 era un documento suggerito dai principi contabili nazionali, diventa parte integrante del progetto di bilancio.

Ma il legislatore interviene anche nella composizione degli schemi di bilancio modificando gli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

STATO PATRIMONIALE

- I costi di ricerca e di pubblicità sono stati eliminati in quanto non più capitalizzabili, rimangono in essere i soli “Costi di Sviluppo”.
- Sono evidenziate in apposita voce i crediti, debiti e le partecipazioni riferite ad imprese assoggettate al controllo della medesima controllante (imprese consociate o sorelle).
- Sono stati eliminati i conti d’ordine.
- E’ stata eliminata nell’Attivo la voce “azioni proprie” che ora viene inserita a deduzione del Patrimonio Netto, mediante un’apposita *riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*.
- Gli strumenti finanziari derivati attivi sono riportati in apposite voci previste tra le immobilizzazioni finanziarie o le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione, mentre gli strumenti finanziari derivati passivi sono classificati in una nuova voce tra i fondi per rischi ed oneri.
- Nel Patrimonio netto viene inserita la voce “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.
- Con riferimento ai ratei e ai risconti non sarà più necessario il riferimento agli aggi e ai disaggi di emissione.



CONTO ECONOMICO

- I proventi e gli oneri straordinari sono stati eliminati dalla voce E del CE e riclassificati tra gli "Altri ricavi e proventi" e tra gli "Oneri diversi di Gestione".
- Tra i proventi finanziari, sono stati introdotti i proventi e gli oneri per le imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
- Tra le rettifiche di valore di attività finanziarie sono stati introdotte le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari derivati.

SP – Costi di sviluppo

Secondo l'OIC 24 i costi di sviluppo possono essere capitalizzati se rispondono ai seguenti requisiti:

- Devono essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabile e misurabile.
- Devono essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possiede o possa disporre delle necessarie risorse.
- Devono essere recuperabili.

Dal 2016 sarà quanto mai necessario scindere le attività di ricerca nelle tre distinte categorie:

1. Ricerca di base: insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si ritiene di utilità generale per la società.
2. Ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo: è l'insieme degli studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità di realizzare uno specifico progetto.
3. Sviluppo: è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiale, dispositivi, processi sistemi o servizi prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

In sostanza, in base alle nuove regole, la fase di ricerca va rilevata come costo nel momento in cui è sostenuta e pertanto imputata al Conto economico, mentre la fase di sviluppo di un progetto interno può essere capitalizzata se riferibile ad un prodotto o ad un processo chiaramente definito.

SP - Avviamento

Cambiano le regole di valutazione della durata utile della vita dell'avviamento che ne determina il profilo di ammortamento:

Prima della riforma: l'avviamento era ammortizzato entro un periodo di 5 anni con la possibilità di estendere tale periodo purché non superasse la durata per l'utilizzazione di questo attivo. I principi contabili fissano un tetto massimo di 20 anni.

Dopo la riforma: L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;

Prima della riforma il legislatore offriva una regola forfettaria stabilendo un periodo minimo di ammortamento (5 anni) e solo successivamente richiedeva una valutazione per derogare a tale periodo minimo. Con la riforma il legislatore capovolge le regole stabilendo una valutazione preliminare dell'avviamento, l'imprenditore dovrà quantificare per quanto tempo è in grado di offrire il suo apporto ai risultati economico e finanziari dell'impresa.

SP - Strumenti finanziari derivati attivi e il fair value

Il D.Lgs 139/2015 ha introdotto il punto 11-bis dell'art. 2426 introducendo un criterio di valutazione specifico per gli strumenti finanziari che prende il nome di "fail value".

Il fair value di un derivato (ovvero il valore a cui deve essere contabilizzato) è determinato secondo due principali modalità:

1. al valore di mercato, per gli strumenti finanziari che fanno riferimento ad un mercato attivo. Qualora tale valore non sia facilmente individuabile può essere determinato con riferimento al valore di mercato dei suoi componenti o di uno strumento finanziario analogo.
2. al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli



strumenti per i quali non è possibile determinare un valore di mercato.

Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico salvo che per gli strumenti di copertura in quanto è previsto che se "il derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, sono imputati direttamente ad una riserva di patrimonio netto. Tale riserva sarà riversata a conto economico quando si verificheranno i flussi riferiti allo strumento coperto.

SP - Azioni proprie

Il D.Lgs 139/2015 ha innovato l'art. 2357-ter disponendo nel 3° comma che *l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto.*

Prima della riforma l'acquisto di azioni proprie in portafoglio era contabilizzato in una apposita voce dell'attivo dello SP separatamente dalle altre immobilizzazioni. Al momento dell'iscrizione delle azioni proprie doveva essere iscritta nel patrimonio netto una riserva di pari importo chiamata "Riserva per azioni proprie in portafoglio" che non era distribuibile e che veniva mantenuta fino al trasferimento delle azioni.

Dopo la riforma l'acquisto di azioni proprie in portafoglio sarà contabilizzato una riserva di patrimonio netto con segno negativo chiamata "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio". Le movimentazioni delle azioni proprie daranno luogo solo a variazioni del netto senza che possano interessare la rilevazione di utili o perdite a conto economico.

SP - Conti d'ordine

Il D.Lgs 139/2015 ha abrogato il c. 3 dell'art. 2424 che prevedeva l'obbligo di far risultare in calce allo stato patrimoniale le garanzie prestate distinguendo tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali. Dal 01.01.2016 tali indicazioni saranno riportate solamente nella nota integrativa.

SP - Criterio del costo ammortizzato

Il D.Lgs 139/2015 introduce nell'art. 2426 al punto n. 1 per le immobilizzazioni rappresentate da titoli e al punto n. 8 per i crediti e per i debiti un nuovo criterio di valutazione chiamato criterio del costo ammortizzato.

Il codice civile prende spunto dalla tecnica contabile internazionale per adeguare le regole del nostro paese e introduce per la prima volta il criterio del costo ammortizzato, fino ad oggi sconosciuto dal testo legislativo.

La novità non interesserà le imprese di minori dimensioni, ovvero chi redige il bilancio in forma semplificata e abbreviata (micro e piccole imprese) in quanto l'art. 2535-bis prevede che esse possano continuare a contabilizzare i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Il nuovo criterio di valutazione potrà essere applicato alle operazioni sorte a partire dal 01.01.2016, senza obbligo di adeguare le operazioni pregresse. Tuttavia occorre rilevare che tale modalità di valutazione diviene obbligatoria solo se gli effetti in bilancio derivanti dalla sua applicazioni siano rilevanti.

Il criterio del costo ammortizzato comporta una valutazione complessiva del costo e degli altri oneri/proventi connessi all'iscrizione del valore con la conseguente necessità di una successiva attualizzazione del valore. In sostanza, tale criterio impone che si debba tener conto di eventuali costi di transazione, commissioni attive e passive nonché di ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del credito, valutandolo in sede di prima rilevazione al lordo di questi elementi e con l'utilizzo del tasso di interesse effettivo nelle rilevazioni successive.

NB: il tasso di interesse effettivo

- è costante lungo tutta la durata del credito,
- è calcolato al momento della prima rilevazione del credito e coincide con il tasso interno di rendimento, ove per tale deve intendersi quel tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Quando i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo, si può presumere che gli effetti del costo ammortizzato siano irrilevanti e quindi escluderne l'applicazione. Quando, però, il tasso di interesse effettivo è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato diventa comunque necessario azionare il processo di attualizzazione. In particolare, il tasso di interesse di



mercato deve essere utilizzato per attualizzare tutti i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore di iscrizione iniziale.

*Rendiconto
Finanziario*

Il D.Lgs 139/2015 modifica l'art. 2423 e prevede che il bilancio sia costituito oltre che dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla Nota Integrativa, anche dal Rendiconto Finanziario. L'obbligo coinvolge soltanto il bilancio redatto in forma ordinaria, sono pertanto esonerati i bilanci redatti in forma semplificata e in forma abbreviata.

Il rendiconto finanziario è disciplinato dal nuovo art. 2425 ter il quale non dispone uno schema rigido per la sua compilazione ma ne definisce a grandi linee i contenuti "*Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci*".

Per un approfondimento sul tema si farà ricorso all'OIC 10 in cui è possibile individuare le diverse modalità di redazione del rendiconto ed i relativi schemi proposti.

*CE - Oneri e proventi
straordinari*

Il D.Lgs 139/2015 modifica lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 con la totale eliminazione delle poste straordinarie, ex aggregato E) del conto economico. Tale disposizione è coerente con quanto previsto dall'art. 13 della Direttiva 34/UE. Le poste straordinarie dovranno essere *riclassificate* tra gli "Altri ricavi e proventi" e tra gli "Oneri diversi di Gestione".

Rimane l'obbligo previsto dall'art. 2427 n. 13 di indicare in nota integrativa le informazioni riguardanti "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".